

Webinar:  
La violenza sugli operatori sanitari  
*Bergamo, 11 settembre 2021*

# QUANDO L'AGGRESSIONE COSTITUISCE UN REATO?

Dr. Zeno De Battisti

UOC Medicina Legale

ASST Papa Giovanni XXIII - Bergamo

## LE PIU' COMUNI FATTISPECIE DI REATO 1/4

- **Percosse (art. 581 c.p.):** «chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente». La pena prevista è «la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a 309 euro». La disposizione in esame non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
- **Lesione personale (art. 582 c.p.):** «chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente». La pena prevista è «la reclusione da sei mesi a tre anni».

## LE PIU' COMUNI FATTISPECIE DI REATO 2/4

- **Omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.):** «chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo». La pena prevista è «la reclusione da dieci a diciotto anni».
- **Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.):** «quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona». La pena prevista è «in base a meccanismi di calcolo da utilizzarsi da parte del giudice».

## LE PIU' COMUNI FATTISPECIE DI REATO 3/4

- **Violenza sessuale (art. 609-bis c.p.):** «chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali». La pena prevista è «la reclusione da cinque a dieci anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi».
- **Violenza privata (art. 610 c.p.):** «chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa». La pena prevista è «la reclusione fino a quattro anni».

## LE PIU' COMUNI FATTISPECIE DI REATO 4/4

- **Minaccia (art. 612 c.p.):** «chiunque, minaccia ad altri un ingiusto danno». La pena prevista è «la multa fino a euro 1032». Però «se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati dall'art. 339 c.p.» ovvero, per esempio, mediante l'uso di armi o strumenti atti ad offendere, «la pena è la reclusione fino ad un anno».
- **Atti persecutori (stalking compreso) (art. 612-bis c.p.):** «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita».

## La modifica agli articoli 583-quater e 61 del c.p. portati dalla Legge n. 113 del 14/08/2020.

- **Art. 583-quater** Pene aggravate (reclusione da quattro a dieci anni per le lesioni gravi e da otto a sedici anni per le lesioni gravissime) per lesioni personali gravi o gravissime cagionate a «personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività.
- **Art. 61 c.p.** Aggiunta la «circostanza aggravante» di «aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività

## La modifica agli articoli 581 e 582 del c.p. portati dalla Legge n. 113 del 14/08/2020.

- **Art. 581 c. p. procedibilità d'ufficio per il delitto di percosse** a «personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività.
- **Art. 582 c. p. procedibilità d'ufficio per lesioni personali lievissime** a «personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività.

## DIFFERENZA TRA PROCEDIBILITA' A QUERELA E D'UFFICIO

- La querela può essere presentata dal titolare del relativo diritto sia personalmente che per mezzo di un procuratore speciale e sia oralmente che per iscritto. A tal fine è necessario rivolgersi al P.M., a un ufficiale di polizia giudiziaria, nel termine massimo di tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato (ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 124 del codice penale). Il diritto di querela, in quanto disponibile, può essere oggetto sia di rinuncia preventiva che, una volta esercitato, di remissione.
- L'espressione reato perseguibile d'ufficio si riferisce a tutti quei reati per i quali in Italia lo Stato tutela la vittima a prescindere dalla sua volontà, procedendo in modo diretto contro il responsabile del reato stesso. I reati perseguibili d'ufficio sono in genere reati di maggiore gravità, per i quali nel momento in cui un Pubblico Ministero venga a conoscenza di un'ipotesi di reato, deve iscriverla nel Registro Generale Notizia di Reato della Procura e avviare le indagini. L'azione che viene avviata d'ufficio è irrevocabile: non la si può dunque interrompere come avviene invece nel caso di remissione della querela.